

- 2) Secondo motivo, vertente sulla illegittimità dell'atto impugnato per violazione del giusto processo e del diritto di difesa. L'atto impugnato è basato su un rapporto dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) che ha introdotto un nuovo requisito — la presentazione di un metodo analitico pienamente convalidato — in una fase molto avanzata del procedimento di valutazione. Le ricorrenti hanno trasmesso i dati richiesti al relatore, il quale, da parte sua, li ha valutati e ha preparato una conclusione secondo la quale i dati erano sufficienti a soddisfare la questione sollevata dall'EFSA. Tuttavia, la Commissione non ha tenuto in considerazione i nuovi dati. Inoltre, alle ricorrenti non è stata data alcuna possibilità di affrontare la questione a causa dell'errata comprensione da parte della Commissione del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, relativo alla trasmissione di nuovi dati (²).
- 3) Terzo motivo, vertente sulla illegittimità dell'atto impugnato in quanto sproporzionato. Anche se fosse stato accettato che i nuovi studi non potevano essere presi in considerazione, la Commissione avrebbe potuto adottare una decisione di inclusione con misure meno restrittive, come per esempio sottoporla a dati di conferma.

- (¹) Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 171, pag. 2)
- (²) Regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (GU L 15, pag. 5)

Ricorso proposto il 20 settembre 2012 — HP Health Clubs Iberia/UAMI — Shiseido (ZENSATIONS)

(Causa T-416/12)

(2012/C 355/73)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: HP Health Clubs Iberia, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. S. Serrat Viñas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Shiseido Company Ltd (Tokyo, Giappone)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 6 giugno 2012, procedimento R 2212/2010-1;

- respingere l'opposizione proposta dalla Shiseido Company Ltd;
- rinviare la causa all'UAMI affinché effettui la registrazione del marchio richiesto per tutti i servizi impugnati; e
- condannare il convenuto e la controinteressata alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento e in quello precedente dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «ZENSATIONS» per servizi delle classi 35 e 44 — Domanda di marchio comunitario n. 5 778 303

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Shiseido Company Ltd

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo «ZEN» per prodotti e servizi delle classi 3, 21 e 44

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 75, seconda frase, e dell'articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 26 settembre 2012 — Kappa Filter Systems/UAMI- (THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS)

(Causa T-422/12)

(2012/C 355/74)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kappa Filter Systems GmbH (Steyr-Gleink, Austria) (rappresentante: avv. C. Hadeyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 luglio 2012, procedimento R 817/2012-4;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS» per prodotti e servizi delle classi 9, 11 e 37 — domanda di marchio comunitario n. 010139749.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 27 settembre 2012 — Skype/UAMI — British Sky Broadcasting and Sky IP International (skype)

(Causa T-423/12)

(2012/C 355/75)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Skype (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: I. Fowler, Solicitor, J. Schmitt, lawyer, e J. Mellor, QC)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Regno Unito); aned Sky IP International Ltd (Isleworth)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 luglio 2012, procedimento R 1561/2010-4; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «skype» per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 4546248

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 3203411 del marchio denominativo «SKY», per, inter alia, prodotti e servizi delle classi 9, 38, 41 e 42; registrazione di marchio nel Regno Unito n. 2302176 E del marchio denominativo «SKY», per, inter alia, prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 38; registrazione di marchio nel Regno Unito n. 2302176 B del marchio denominativo «SKY», per, inter alia, prodotti e servizi delle classi 9, 41 e 42; registrazione di marchio comunitario n. 1178409 del marchio figurativo «sky» per, inter alia, prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42; registrazione di marchio comunitario n. 1178540 del marchio figurativo «sky», per, inter alia, prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42; registrazione di marchio comunitario n. 3166337 del marchio figurativo «sky», per, inter alia, prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42; C registrazione di marchio comunitario n. 3203619 del marchio figurativo «sky», per, inter alia, prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42; marchio del Regno Unito «SKY», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 38, 41 e 42; marchio anteriore non registrato, nome commerciale e ragione sociale «SKY» usato in commercio nel Regno Unito, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 38, 41 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti e servizi contestati

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 26 settembre 2012 — Sport Eybl & Sports Experts/UAMI — Elite Licensing (e)

(Causa T-425/12)

(2012/C 355/76)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sport Eybl & Sports Experts GmbH (Wels, Austria) (rappresentante: avv. B. Gumpoldsberger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Elite Licensing Company SA (Friburgo, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 giugno 2012, procedimento R 881/2011-1, nella parte in cui accoglie il ricorso dell'opponente e nega la registrazione della domanda di marchio comunitario della ricorrente nelle classi 9, 12, 18, 22, 25 e 28; e